

Numero della proposta

2

15

## CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

### PROPOSTA DI LEGGE

presentata da *1 Deputato Protasi*

*nella tornata del 1. Aprile 1867.*

### OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

*2. 3. 5. 7. 8. 9.*

Uffizi che non l'ammettono

*Data della lettura alla Camera il 1. Aprile 1867.*

*" dello sviluppo*

*" della presa in considerazione*



N° 2

14

20

Progetto di Legge presentato dal Repub.  
Si tratta nella tornata del 1<sup>o</sup> Aprile 1867 per  
Dare facoltà ai Comuni aperti di stabili-  
re una tassa facolare.

Signori! Se fuolta date ai Comuni dall'Art.  
118 della legge comunale e dagli Art. 15 e 16  
del S. Decreto 28 Giugno 1866 N° 3023 sono  
guari totalmente illusorie per la massima  
parte dei Comuni rurali, per quelli parti-  
colarmente in quali le abitazioni sono ripar-  
tite in piazzette borgate, o sono molto disse-  
minate nel territorio.

Fu questi comuni non è possibile ni fatto,  
o rischierebbe formalmente difficile, dispendio-  
so e deperatore il voler iustificare l'affidarsi a  
loro per esercizio o per abbondamento sui con-  
venibili, sui materiali da costruzione, sui forag-  
gi, sullo stivame e simili materie destinate alla  
consumazione locale. E' noto, per cagion d'esem-  
pio, quanto rischia di essere difficile ai comu-  
ni aperti delle antiche Province il riscuotere  
quel tanto che basti per pagare allo Stato  
il Canone gabellano che ad ogni già veniva im-  
posto; ma molti non si ricevono.

Periamente in detti Comuni non potrebbe esser  
dato ni appalto l'esercizio con pratica del di-  
ritto di peso pubblico, della misura pubblica dei  
cerali e del vino, né la pratica di affittare ban-  
chi pubblici in occasione di feste e mercanti,

perche' assolutamente non ci sarebbe sperabile alcuna riforma.

Nel comuni rurali di valle o non mai occorre di concedere l'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante il pagamento di una tassa, ne seriamente potrebbe farne un incremento sopra una tassa da impostarsi sulle baste da tiro, da sella e da soma; in molti comuni non ne esistono, o sono in troppo scarso numero; in altri una simile tassa colpirebbe quasi solo la classe piu bisognosa. Non sarebbe possibile neppure la tassa sui cani, giacche' vi sono quasi esclusivamente destinati alla custodia degli edifici e delle gregge.

Finalmente a poco o nulla avrebbe potuto la tassa sul valore locativo delle abitazioni, particolarmente a seguito dell'Ad.<sup>o</sup> del 1<sup>o</sup> Dicembre 31 Giugno 1867 N° 3524 col quale si dichiarano esenti da tale tassa le abitazioni dei coltivatori. Vi sono comuni rurali in quali difficilmente saprebbero indicare piu di tre o quattro case non destinate all'abitazione di coltivatori, e quindi vi que' comuni solo per tre o quattro case, e talvolta anche per un numero minore, potrebbero impostare una tassa sul valore locativo. Siccome poi una tale imposta vi fuposta in forza dell'Ad.<sup>o</sup> 19 del 1<sup>o</sup> Dicembre 28 Giugno 1866 N° 3023 potrebbe ascendere solo al 2 per 100, o se vuolsi anche al 10 per 100, ed e minimo in generale il valore locativo.

delle case, così è chiaro che affatto iniquamente farebbe il prodotto della suddetta tassa. Sarebbe poi anche una tassa troppo gravile, ed avrebbe quasi il carattere di odiosa; sarebbe pure conveniente a fronte delle dichiarazioni da farsi delle Comunipioni di sindacato da instaurarsi ed ogni altro incumbente relativo ed inerente ad un sistema che l'opinione pubblica già tanto deplora ed energicamente respinge.

Le facoltà date ai Comuni si ridurrebbero, per i Comuni rurali, a fornire imposte alle contribuzioni dirette; ma questa non potrebbe nemmeno più dirsi una facoltà, poiché sarebbe una assoluta necessità onde far fronte alle spese locali, ogniqualvolta insufficiente fosse, se le vendite di cui i detti Comuni potessero disporre. La stessa facoltà poi non esiste più per intiero quale era concepita dall'Art. 118 della legge comunale, ma fu limitata col D. Decreto del 28 Giugno 1866 N° 3023, poiché fu volle escluderne l'imposta sui redditi provenienti da stipendi, da pensioni e da altri appure fissi profondi che si pagano dal tenore pur conto evanide.

In tale stato di cose, e partendo dal principio che al Comuni deve essere lasciata la massima libertà di provvedere ai propri bisogni il meglio che avranno ed il meglio che possono, io propongo un progetto di legge per dare

facciatà si comunni ovunque di stabilire una  
tiva tassa a carico speciale delle famiglie che  
vi hanno residenza, anche per una parte in  
altra dell'anno, o che vi tengono casa aperta  
col mezzo di agenti o di altre persone d'assalto  
perpendicoli od addette al loro servizio.

Chiama tali Comuni fatto il nome di Co-  
muni aperti, quali li hanno contemplati dalle  
leggi che abbiamo, non trovando dalle medesime  
contemplati i comuni ovunque.

La tassa che propongo è istituita fra tali lu-  
ghe da non potere mai riscrivere gravosa over  
satiosa in alcun comune, ed osservo che, ove for-  
se varifata tale un anno, potrebbe nell'anno  
successivo e pure alterata o fatta capare maggiore  
quando al consiglio comunale finiranno più op-  
portuno, o fosse possibile, di provvedere in altro  
modo ai propri bisogni.

Le famiglie però devono distinguere in due  
se classi o categorie, ed un numero di quattro al-  
meno, onde poter proporzionare la propattiva tan-  
za alle peculiari circostanze di ciascuna.

La tassa per ogni classe farebbe ogni anno  
provvettivamente delibera da dal Consiglio Comu-  
nale. Il quale farebbe formato dalla Giunta  
municipale, mancando e stabilito dallo stesso  
Consiglio Comunale.

Contro l'opinato della Giunta si avrebbe ap-  
pello al detto Consiglio, e contro l'opinato di questo  
alla Deputazione Provinciale.

Per tal modo si avrebbe una garanzia contro ogni arbitrio, contro ogni abuso.

Colla proposta tassa si imporrebbe qualche cosa sopra tutte le famiglie non affatto povere; e si provvederebbe poco da ciascuna.

E' una tassa semplice, intesa da tutti, di facile ripartizione, ed applicabile senza cagionevole scrupolo spera.

Essa non incoglia, non aggrava, non altera in alcun modo le altre imposte, né può ricevere impedimento. Sta da se, non si convette in alcun modo colle imposte governative, e può essere attivata indipendentemente dai molti formati o da formarsi dagli agenti delle contribuzioni dette. Sarebbe per se stessa un alloramento di posta alle dette contribuzioni.

Sarebbe anche logico ed opportuno assai di aggravare il meno possibile le contribuzioni dette, onde conferar loro una maggiore elasticità per i contingibili maggiori bisogni dello Stato.

La giustitia poi di questa tassa sta in ciò, che molte spese locali, o comunali, si fanno esclusivamente o quasi a vantaggio delle famiglie che vi hanno residenza. Sono tali pr. e. le spese di culto e quelle relative alle condotte sanitarie infittuite a vantaggio di tutti gli abitanti del paese. Non sarebbe giusto che per finire spese si aggravassero maggiormente le contribuzioni dette, e vi si facesse contribuire anche coloro cui nulla giovan popolano quelle spese e che già

ne' sono colpiti ne' comuni ove tengono la loro  
residenza.

Siccome poi vi fano comuni riuniti in un solo,  
i quali hanno o possono avere bisogni affatto spe-  
ciali e distinti, e conservano separate le loro con-  
tabilità per le rendite patrimoniali e per le par-  
ficietà che a ciascuno di essi appartengono, così  
propongo coll'Art. 9 che nei modi e nei limiti  
stabiliti dagli articoli precedenti possa la tassa  
in discorso essere imposta in misura diversa da  
una borgata all'altra di uno stesso comune, ed  
imposta anche solo in alcuna delle medesime,  
secondo che ne potrà essere il caso.

Preferii di chiudere Focolare la proposta ta-  
sa anziché di famiglia, che potrebbe forse sem-  
brar più proprio, allo scopo di non confondere  
in alcun modo colla tassa di famiglia che già  
esigeva nelle Province Tosane. Con essa vi  
partivasi fra i Comuni una speciale contribu-  
zione governativa, ed i comuni ripartivano la rispet-  
tiva tangente fra le famiglie, le quali distingue-  
vansi dapprima in cinque classi, e successivamen-  
te in quel qualunque maggior numero di classi  
che le magistrature comunali reputavano, fermo  
re le circostanze locali, più opportuno all'oggetto  
di raggiungere nella distribuzione la maggio-  
re giustizia possibile.

Chiaro è che quella tassa nulla avrebbe de-  
comune colla Focolare da me proposta.

Una simile tasa però era già attivata in

molti Comuni d'Italia, ed in non pochi se ne traeuta la cesazione; particolarmente dopo, che per causa della mancanza de' molti delle autorizzazioni relative agli anni 1865 e 1866 si trovarono nella Dura necessità di non potere in alcun modo provvedere ai propri bisogni.

## — Progetto di Legge —

Art. 1°:

E' data la facoltà ai comuni aperti, oltre quelle concepite dall'Art. 118 allegato A della legge 20 Maggio 1865 N<sup>o</sup> 2240, e dagli articoli 15 e 16 del R. Decreto 28 Giugno 1866 N<sup>o</sup> 3023, di stabilire una tassa speciale, sotto il titolo di Tassa focolare, a carico esclusivo degli abitanti del rispettivo Comune ed entro i limiti di una o dieci lire annue per famiglia.

Art. 2°:

Questa tassa non può colpire che le famiglie domiciliate o riposanti nel Comune, anche per una sola parte dell'anno, o che vi traggono casa a perita mediante la residenza nel Comune di persona che le rappresenti o sia da essi immediatamente dipendente.

Ne sono esente solo le famiglie apolitamente povere ed incapaci al lavoro.

Art. 3°:

Per l'applicazione di questa tassa, da graduarsi entro i limiti prefissati dall'Art. 1°, le famiglie devono essere distinte in quattro classi almeno, a seconda

della rispettiva famiglia, industria e agiatazza.

La designazione delle famiglie è fatta nello stesso dei loro capi, e per il pagamento della tassa è formalmente tenuto ciascun membro di ogni famiglia.

Art. 4°

La tassa facoltare è deliberata dal Consiglio Comunale nella sessione d'autunno contemporaneamente al bilancio attivo e passivo del comune per l'anno-seguente.

Lo stesso Consiglio stabilisce il numero delle classi e la tassa da imporsi sopra ciascuna.

Art. 5°

Il ruolo delle famiglie da sottoporsi al pagamento della tassa facoltare è formato dalla Giunta Municipale entro il mese di Gennaio dell'anno in cui deve essere attivata, e mediante apposito avviso al pubblico è reso ostensibile agli interessati per tutto il seguente mese di Febbrajo.

Art. 6°

Quelani contro il ruolo formato dalla Giunta devono consegnarsi al Sindaco del comune entro il giorno 8 del successivo mese di Marzo, per essere poi sottoposti alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Dopo detto giorno non farà più accettabile alcun reclamo, tranne che per errore materiale de fatto.

Art. 7°

Nella sessione di Primavera il consiglio comunale

riveder il vuolo, deliberar sui reclami che furono fatti contro l'operaio della Giunta, e stabilisce il vuolo stesso.

Art. 8°.

Se entro 15 giorni successivi alla pubblicazione del vuolo così riveduto e stabilito non vengono vediati contro l'operaio del Consiglio Comunale, il vuolo si intende definitivo ed è immediatamente reso esecutivo.

Nel caso di reclami, devono questi egualmente congiungersi al Sindaco, il quale li trasmette al Prefetto della Provincia unitamente al vuolo ed ai documenti che vi si riferiscono, peressere poi fotostatiche definite delle deliberazioni della deputazione provinciale.

Dopo il predetto termine di giorni 15 non potrà più farfi luogo ad alcun reclamo.

Art. 9°.

Nei limiti e nei modi stabiliti co' preceduti articoli, la tassa forolave può essere imposta in misura diversa da una borgata all'altra di uno stesso Comune, ed anche solo a carico delle famiglie di alcuna delle medesime, ogni qual volta il Consiglio Comunale lo reputa opportuno pur far fronte a speciali bisogni delle borgate stesse, o queste conservino separate le loro contabilità per le vendite patrimoniali e per le passate che a ciascuna di esse appartengono.

Art. 10°.

La tassa come foro stabilita farà pagata per una

metà entro il mese di Giugno dello stesso anno,  
e per l'altra metà entro il successivo mese di  
Dicembre).

• Alla riconfondita della medesima sono ap-  
plicabili gli articoli 120 e 123 della succitata  
legge 20 Marzo 1865. allegato A

firmato all'Originale  
En. Protase Diputato

Soy illa oggi tutta sparsa  
Protore

Avanza alle 5 ore 17' 30"

2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°

BB. L. April 1869 -

Da prosegue mella Pianata di Alpinia